

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 38/2013

28 Ottobre 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

L'ONERE DI PROVARE IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI LICENZIAMENTO GRAVA SUL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 18416 DELL'1 AGOSTO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18416 dell'1 agosto 2013**, ha statuito che, **grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza delle motivazioni addotte a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.**

Nel caso *de quo*, i lavoratori di un'azienda, addetti alla gestione del magazzino, venivano licenziati a seguito dell'**affidamento in appalto delle lavorazioni alle quali erano adibiti**. La Corte territoriale accoglieva l'appello del datore riconoscendo, in contrasto con quanto deliberato in I grado, la legittimità dell'atto di recesso.

I subordinati ricorrevano in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* della Corte d'Appello, hanno sottolineato come **gravi sul datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle motivazioni poste a fondamento dell'atto di recesso** senza che il Giudice possa

travalicare, con la propria valutazione, la **libertà imprenditoriale sancita dall'art. 41 della nostra Carta costituzionale**. I lavoratori, da parte loro, devono concorrere a dimostrare la possibilità in un *repechage* mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro vacanti.

Pertanto, atteso che, nel caso in commento **il datore di lavoro aveva dato ampia prova della sussistenza del giustificato motivo** ed **i lavoratori, ex adverso, non avevano fornito elementi inconfutabili circa la possibilità di ricollocazione in altre mansioni**, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato la legittimità dell'atto di recesso datoriale.

PER LA VALUTAZIONE DEL RISARCIMENTO DANNI LA COMPENSAZIONE TECNICA TRA VOCI A CREDITO E VOCI A DEBITO E' POSSIBILE SE TRATTASI DI IMPORTI CHE ABBIANO ORIGINE DAL MEDESIMO RAPPORTO GIURIDICO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18526 DEL 2 AGOSTO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18526 del 2 agosto 2013**, ha stabilito che, nel giudizio di valutazione del risarcimento danni, è concepibile **operare un conteggio di dare avere**, nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, **tra voci a credito e a debito del lavoratore**.

Nella fattispecie in esame, un lavoratore, con mansioni di funzionario, proponeva appello avverso le sentenze con le quali era stato **licenziato per giusta causa** e **condannato a risarcire il danno alla banca**, datrice di lavoro, quantificato in oltre 800 milioni di lire.

Espletate due ctu contabili, l'adita Corte rigettava i motivi di appello, essendo emerso dalla istruttoria che **il lavoratore**, senza avvalersi della collaborazione di altri funzionari, **aveva disatteso la normativa interna della Banca**, determinando **gravi esposizioni patrimoniali** per l'istituto di credito, quantificabili in oltre sei milioni di euro.

Per la cassazione di tali pronunce ha proposto ricorso il lavoratore lamentando, tra l'altro, l'erroneità della valutazione operata dal Giudice, in relazione alle consulenze tecniche acquisite nel corso del giudizio nonché, **l'erronea determinazione del danno** che la banca aveva subito a causa del proprio comportamento.

Orbene, la Suprema Corte, nel **rigettare il ricorso** proposto dal lavoratore, ha preliminarmente chiarito che, **la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio**, avendo la finalità di **coadiuvare il giudice** nella valutazione di elementi acquisiti. Qualora sia stata disposta e ne condivide i risultati, il

giudice **non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento.**

Nel caso in esame, **valutata la totale illiceità della condotta del lavoratore** ed accertata **l'esistenza di gravi danni patrimoniali** derivati dalla stessa, **la Corte territoriale aveva giustamente affermato,** sulla scorta anche delle disposte consulenze, la conseguente **responsabilità del ricorrente** condannandolo al **risarcimento dei danni;** a riguardo, hanno concluso gli Ermellini, **legittimamente è stata operata una compensazione tecnica,** (*id.* dare/avere) configurabile allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano **origine dal medesimo rapporto giuridico** (*id.* rapporto di lavoro) tra **voci a credito** (spettanze di fine lavoro) e **voci a debito** (danni derivanti dalla violazione degli obblighi posti in capo del prestatore di lavoro).

LA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE VALUTATA ANCHE IN RIFERIMENTO AD EVENTUALI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ADOTTATI NEI CONFRONTI DI ALTRI LAVORATORI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18368 DEL 31 LUGLIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18368 del 31 luglio 2013**, ha ritenuto **illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato ad alcuni lavoratori che avevano bloccato la produzione alcuni minuti oltre il termine dell'assemblea sindacale in essere.**

Nel caso di specie, alcuni lavoratori, durante un'assemblea in fabbrica, impedivano il funzionamento dei carrelli di rifornimento della linea di produzione bloccando, *de facto*, anche l'attività dei lavoratori non aderenti all'assemblea.

Il richiamo dei superiori gerarchici causava un'animata discussione che comportava il blocco dei carrelli per alcuni minuti dopo il termine dell'assemblea.

L'azienda provvedeva al licenziamento in tronco dei tre lavoratori "esagitati". I Giudici di prime cure accoglievano le doglianze dei subordinati. Il datore ricorreva in Cassazione.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nel confermare il deliberato di merito, hanno sottolineato come **la valutazione della legittimità del licenziamento debba essere effettuata attraverso una contestualizzazione dei fatti imputati ai lavoratori, ponderando anche gli eventuali comportamenti difformi tenuti nei confronti di altri subordinati.**

Pertanto, atteso che, nel caso *de quo* non era stato adottato nessun provvedimento nei confronti degli altri scioperanti e che il sostare dei tre lavoratori sulle linee di produzione per 5/10 minuti oltre il tempo consentito **era da ascrivere esclusivamente al diverbio in corso**, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato l'illegittimità dell'atto di recesso.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE SI ADOPERA PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITA' CONCORRENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 19096 DEL 9 AGOSTO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 19096 del 9 agosto 2013**, ha ritenuto **legittimo il licenziamento comminato al lavoratore che partecipi alla costituzione di una società concorrente.**

Nel caso in commento, un dipendente di un laboratorio di analisi veniva licenziato in quanto "pizzicato" ad adoperarsi per la costituzione di uno studio medico associato **esercente, di fatto, la medesima attività dell'azienda datrice di lavoro.**

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, aditi in ultima battuta dal subordinato, hanno sottolineato come **l'obbligo di fedeltà – ex art. 2105 c.c. – consista nel divieto, da parte del prestatore di lavoro durante il periodo lavorativo contrattualmente previsto, di svolgere attività in concorrenza con l'impresa e di divulgare o quanto meno utilizzare notizie inerenti organizzazione e metodi dell'impresa stessa, tale da poterle arrecare pregiudizio.**

Pertanto, atteso che, nel caso di specie il lavoratore aveva posto in essere una serie di azioni propedeutiche all'esercizio di un'attività in aperta concorrenza con il datore di lavoro, gli Ermellini hanno confermato la legittimità dell'atto di recesso per **violazione dell'imprescindibile obbligo di fedeltà.**

INDEDUCIBILI I COMPENSI EROGATI AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' IN ASSENZA DI DELIBERA ASSEMBLEARE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 20265 DEL 4 SETTEMBRE 2013

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **sentenza n° 20265 del 4 settembre 2013**, ha (ri)confermato che, **per la determinazione della misura del compenso**

spettante **agli amministratori** di società di capitali è **necessaria una esplicita delibera assembleare.**

Nel caso in esame, a seguito di processo verbale, redatto dalla Guardia di Finanza, venivano accertate nei confronti di una s.r.l. violazioni in materia di imposte dirette. Alla società veniva, quindi, notificato rituale avviso di accertamento, con il quale venivano **riprese a tassazione** somme per costi riferibili ad operazioni inesistenti, per **somme erogate all'amministratore**, per ritenute I.N.P.S. e per ritenute d'acconto I.R.P.E.F..

Il ricorso proposto dalla Società veniva rigettato dalla C.T.P., mentre, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, **la C.T.R. del Piemonte, accoglieva la richiesta di riconoscimento del costo** erogato a titolo di compenso al socio e legale rappresentante, nella duplice qualità di amministratore e socio lavoratore.

In particolare, i Giudici di appello avevano ritenuto che, **malgrado il compenso non fosse stato preventivamente determinato dall'assemblea**, non si era operata alcuna violazione degli obblighi tributari in quanto, contabilmente, le somme erano state imputate al conto economico con versamento delle ritenute fiscali e dei contributi.

La questione è giunta al vaglio della **Suprema Corte** che **ha ribadito** il principio già stabilito dalle S.U. con la sentenza n° 21933 del 2008 per cui, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389 c.c., comma 1, **qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare**, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa la **natura imperativa e inderogabile della previsione normativa.**

Orbene, la sussistenza di tali elementi decisivi per la controversia, in quanto idonei a comportarne una diversa soluzione, è risultata del tutto omessa dalla **C.T.R. piemontese** la quale, con motivazione insufficiente, **ha dato per scontato** l'effettivo svolgimento di entrambe le attività e, conseguentemente, **la deducibilità dei relativi costi.**

Pertanto, **gli Ermellini hanno imposto la cassazione della sentenza**, con conseguente rinvio alla C.T.R. per un nuovo esame nel merito, alla luce del chiaro principio enunciato.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.